Progetto di legge

11 settembre 2018

(1143)
FOSCOLO e BELLACHIOMA: Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri

Roma, 16 Luglio 2018

TITOLO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità, principi e campo di applicazione)

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, nelle giusta considerazione degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.

3. In particolare, la presente legge:

   a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali ed individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali, le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

   b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

   c) armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

   d) regolamenta le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività funebri e cimiteriali, affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

4. La costruzione, *la cura* e la gestione dei cimiteri sono attività di rilevanza pubblica: i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche ai fini di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.

5. Sono di competenza esclusiva dei Comuni le attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l'ampliamento del demanio cimiteriale, l'accettazione e la sepoltura dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazione ordinaria.

6. E'garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, *delle convinzioni* e del credo religioso.

7. E' cura delle istituzioni, nazionali e territoriali la tutela ed il mantenimento dei cimiteri a partire da quelli storici e monumentali.

8. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo d'inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;

d) nelle attività di «polizia mortuaria» sono comprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla presente Legge, in vista dell'espletamento delle seguenti prestazioni:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie ed eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con il personale necessario ed idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o di deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere, mediante sua vestizione e tanatocosmesi e tanatoprassi;

5) eventuale gestione di case funerarie.

f) Per «impresa funebre ausiliaria» si intende il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre, che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, mette a disposizione di altre soggetti esercenti le attività funebri i propri requisiti;

g) Per «impresa funebre ausiliata» si intende il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre

che per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 9 comma 1 lett. b) ed e) si avvale dei requisiti e dei servizi di un altra impresa funebre detta ausiliaria mediante la stipula di un contratto di appalto di durata e di contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività.

h) per «attività necroscopiche» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola od associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate, con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre che provvede:

1.1. in caso di indigenza del defunto o dei suoi famigliari ovvero in caso di disinteresse dei famigliari e in mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario, a eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione, o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2. su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in obitorio, deposito di osservazione, servizio mortuario, di Servizio Sanitario nazionale;

2) dal Servizio sanitario regionale quali: il deposito di osservazione; l'obitorio; il servizio mortuario; le attività di medicina necroscopica. Gli "Istituti di medicina legale svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento;

i) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili e religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza in cimitero o crematorio, nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti strutturali di cui all'art. 9 comma 1 della presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e della esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare preso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della

cremazione;

2) per «Sala del commiato» si intende la sala collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, nel cimitero o nel crematorio, ma sempre al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso. La sala del commiato non può costituire struttura autonoma.

j) per «trasporto funebre» si intende il trasferimento di salma o di cadavere, dal luogo di decesso ad ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di proprio personale e mezzi, sufficienti ed idonei.

k) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, e per "tanatocosmesi" i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

l) per servizi cimiteriali istituzionali si intende l'insieme delle attività inerenti la disponibilità, la cura e l'ampliamento del demanio cimiteriale; l'accoglienza e la custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione.

TITOLO II

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

Art. 3

(Compiti ed attribuzioni della Regione)

1. Le Regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. Le Regioni nella Conferenza Stato Regioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità di quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) gli ambiti territoriali ed i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle

attività funebri;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai Comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

j) le modalità per il compimento della formazione e l'aggiornamento professionale, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4

(Compiti ed attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi famigliari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita poteri di controllo e vigilanza avvalendosi per quando riguarda gli aspetti igienico sanitari dell'ASL.

Art. 5

(programmazione territoriale)

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, assicurando il maggiore equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle Regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto popolazione/numero delle sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri

già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti, il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni n. 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al precedente comma 2 si applicano alle sedi principali e secondarie dei soggetti esercenti l'attività funebre.

Art. 6

(Compiti delle aziende sanitarie locali)

1. Le ASL, nei limiti delle proprie competenze:
   a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;
   b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;
   c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico sanitari;
   d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 7

(Attività Funebre)

1. L'attività funebre è attività imprenditoriale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico sanitaria e comprende ed assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:
   a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;
   b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
   c) preparazione del defunto , sua vestizione e confezionamento del feretro;
   d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
   e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
   f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
   g) eventuale gestione di case funerarie.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e società in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle Regioni e dai Comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. L'intermediazione nell'attività funebre ed il procacciamento d'affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri ed attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, sono vietati.

4. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari, anche inerente a persone ancora in vita, da soggetti non autorizzati all'attività funebre.

5. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'art. 115 del Testo unico delle leggi di P.S.

6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri ed ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nelle sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con
   a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
   b) la gestione del servizio obitoriale;
   c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
   d) il servizio di ambulanza e trasporto malati

8. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre anche acquisendo la certificazione regionale di cui all'art. 11.

Art. 8.

(Impresa funebre)

1. L'attività funebre è attività imprenditoriale ed è esercitata nel rispetto dei principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee ed adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, nonchè del rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito

cimiteriale istituzionale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica ed organizzazione distinta ed adeguata di mezzi e risorse.

5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie ed assimilabili e di depositi di osservazione ed obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge. E' preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile.

Art. 9.

(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Ogni soggetto esercente l'attività funebre, per essere autorizzato allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della normativa UNI 15017 e deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede idonea ed adeguata per la trattazione degli affari, comprendente sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più autofunebri adibite al trasporto di salme e di cadaveri per il trasporto funebre e una apposita rimessa, avente requisiti d'idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'ASL. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e sanificazione del vano dell'autofunebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro col richiedente l'autorizzazione, eventualmente coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro col richiedente l'autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a 4 assunti a tempo pieno ed indeterminato con regolare contratto di lavoro col soggetto richiedente l'autorizzazione .Tale personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in base a quanto previsto dai CCNL di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di qui al comma 1, lett. b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipula, esclusivamente con un'altra impresa funebre ausiliaria autorizzata, o con

consorzio ausiliario autorizzato all'attività funebre, di un contratto di appalto di durata di almeno un anno e di contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione ed informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e le modalità previste dalla presente legge.

3. Nel caso di cui al comma 2, le imprese ausiliarie che mettono a disposizione di altre imprese funebri, i propri requisiti, devono essere comunque in possesso diretto di:

a) un organico medio annuo di almeno 10 necrofori assunti a tempo pieno ed indeterminato. con regolare contratto di lavoro col soggetto richiedente l'autorizzazione ai sensi del comma 1, lettera e;

b) almeno tre autofunebri;

c) una ulteriore U.L.A., come definita dal Decreto M.A.P. del 18/04/2005, per ogni contratto di appalto sottoscritto, o per ogni consorziato, eccedente il numero massimo di contratti, o di consorziati, stabilito dalle Regioni; ogni regione, sentite le organizzazioni Nazionali del settore, in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti sul proprio territorio, definiscono il numero massimo di contratti sottoscrivibili con il possesso dei requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a) e b) e comunque non inferiore a 6 (sei) e non superiore a 12 (dodici); i requisiti da ottemperare sono comunque quelli della Regione ove ha sede e svolge l'attività l'impresa funebre ausiliata.

d) una ulteriore autofunebre per ogni 4 U.L.A. aggiuntive.

4. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma primo, lett. e).

5. In base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, l'apertura di eventuali ed ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee ed adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale ed è subordinata alla presenza di almeno un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione diverso da quelle utilizzate nelle altre sedi.

6. L'impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi ad essa commissionati, qualora non possa provvedervi con la propria organizzazione può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e risorse sufficienti, mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di consorzi e reti di imprese. Dei suddetti contratti deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza ed al controllo delle attività funebri.

7. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 3 non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee d'impresa né a reti di impresa.

8. Presso la Regione è istituito e tenuto l'elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni, dei direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari. Tali elenchi sono consultabili con strumenti telematici.

Art. 10.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale, da determinarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale.

2. Con il predetto decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per la formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

4. I corsi obbligatori per gli addetti di cui al comma 1 saranno tenuti dagli Enti formativi accreditati e dalle Associazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno 60 ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle Regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge.

5. È ammesso l'utilizzo, in imprese funebri, di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell'Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica Italiana, salvo l'integrazione con specifici corsi .

6. L'attività funebre in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi anti mafia e delle misure di prevenzione

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

7. Le condizioni ostative di cui al comma 6 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi con la conseguente cancellazione dall'elenco regionale di cui all'ART. 9 comma 7.

Art. 11

(Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività è effettuato dai Comuni e dalla ASL esercitando le funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro i termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la Delibera di cui all'art. 3, c. 2, dovranno munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2, viene rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese, dagli organi certificatori individuati dalle Regioni nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

4. La certificazione ha validità annuale ed è soggetta a revisione generale triennale e viene trasmessa a cura degli organi certificatori ai Comuni in cui le imprese hanno le proprie sedi.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 12

(Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza*)*

1. Il comune, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi, nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale :

a) nel servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero nel caso di disinteresse.

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o abitazione e luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria;

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito ad impresa funebre autorizzata per iscritto.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture sociosanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture sanitarie pubbliche o private e cimiteri. E' vietato l'utilizzo di sedi ed uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare a imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi, gestori di servizio ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere , al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

6. I titolari delle attività funebre sono tenuti a formulare per iscritto preventivi qualora richiesti.

7. La promozione pubblicitaria relativa ai servizi funebri è vietata ai soggetti non titolari dell'attività funebre.

8. Gli annunci funebri in occasione dei funerali sono esenti da diritti di affissione e pubblicità, il servizio di affissione dei medesimi può essere espletato anche da imprese funebri a propria cura e spesa.

9. E' fatto divieto collocare promozione pubblicitaria funeraria e cimiteriale a distanza inferiore ai 50 metri da: strutture sanitarie, di ricovero e cura , pubbliche o private, socio sanitarie e socio assistenziali e dai cimiteri.

10. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti i servizi funebri, le relative tariffe e prezzi, veicolati e pubblicizzati mediante mezzi pubblicitari sia materiali che digitali in qualsiasi forma eseguiti, debbono rispettare le normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e quanto previsto dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e relativi pareri forniti

11.Le informazioni fornite all'utenza, debbono riguardare lo specifico servizio richiesto e debbono garantire la certezza l'importo finale, distinto nelle varie voci che lo compongono e le eventuali esclusioni non prevedibili o quantificabili con la netta distinzione degli oneri e diritti comunali.

12.Tutte le pubblicità presenti all'atto dell'entrata in vigore dalla presente legge dovranno essere rimosse entro e non oltre a 3 mesi.

13. Allo scopo di garantire una corretta e trasparente informazione all'utenza, le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono con appositi regolamenti le modalità e le informazioni relative alle forme di comunicazione aziendale sia pubblicitarie che commerciali ivi comprese i contratti e le deleghe, dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, nel rispetto di quanto previsto nella

presente legge.

Art. 13.

(Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro 48 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o no intervenuto l'accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato il feretro al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto, è riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato, dal medesimo soggetto congiuntamente con l'impiego di proprio auto funebre e con proprio personale debitamente formato e numericamente sufficiente in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, dei servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Lo svolgimento del trasporto funebre e di salma, può essere sub-affidato a soggetti terzi autorizzati all'attività funebre, attraverso la stipula di formali contratti di appalto nel rispetto dell'art 1655 del codice civile, che prevedano la congiunta fornitura di mezzi e personale, i mezzi dovranno rispondere alle prescrizioni di legge, il personale dovrà essere regolarmente assunto dal soggetto svolgente il servizio.

4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su apposito verbale:

a. l'identità del cadavere;
b. che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c. i nominativi dei necrofori utilizzati ed i dati dell'autofunebre che materialmente eseguono il trasporto.

5. L'addetto al trasporto redige il verbale di verifica in duplice originale: un esemplare deve sempre accompagnare il feretro fino a destinazione mentre l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. Il comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al comune in cui è avvenuto il decesso.

6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.

7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, casa di riposo,ovvero istituti pubblici o privati,

il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria non riconducibile in alcun modo all'attività funebre.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. Il trasporto funebre termina all'arrivo al cimitero ove, il personale cimiteriale incaricato, curerà il prelievo del feretro dall'autofunebre procedendo alla successiva movimentazione e collocazione del medesimo.

9. I comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica contestualmente al decesso, qualora non sussista pericolo per l'igiene pubblica e si escluda il sospetto da morte dovuta a reato, la possibilità del trasferimento della salma.

11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma, nonché all'ASL competente per il luogo di destinazione della stessa.

12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registrano l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma, nonché all'ASL competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il comune di destinazione della salma deve dare notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al comune ove è avvenuto il decesso, per il rilascio della relativa documentazione.

13. In caso di pericolo per l'igiene pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservarsi in concreto.

14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

16. Ogni trasporto funebre di salma o cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona, da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lett f), punti 1.1 e 1.2, i costi sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso.

17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande, le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.

Articolo 14

(Caratteristiche dei feretri)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della Salute

sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione e la loro modalità di confezionamento in conformità alle seguenti disposizioni:

a. I cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'art. 2 lettera f del Regolamento CE 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio , del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato, non è richiesta la controcassa .

b. Sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, dovranno essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura potrà essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. E' fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. L'etichettatura dei cofani funebri di legno è conforma alla norma UNI 11520:2014. Al fine consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di anni tre dall'entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione per un funerale, di bare conformi al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

c. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico, in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno ed

avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è previsto l'uso della contro cassa interna o esterna in zinco le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali sono ininfluenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione.
Sono da considerarsi biodegradabili i materiali che per tipo e spessore abbiano superato con esito positivo la prova stabilita dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, 7 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n. 291.

d. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
E' obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti.

e. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a, ma comunque autorizzati dal ministero della Salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014.

f. Sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle Asl e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero della Salute, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove necessario le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente.

g. Le aziende produttrici e distributrici devono essere iscritte al Registro nazionale istituito e tenuto dal Ministero della Salute o un soggetto appositamente delegato dallo stesso Ministero Il registro è consultabile per via telematica ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al Registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all'interno del territorio Italiano ed impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali (sia per i cofani che per gli accessori) provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale (Inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno e cremazione). Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute.

h. Le autorizzazioni ministeriali relative a manufatti di cui sopra realizzati con materiali diversi da qualli previsti nel presente articolo cessano la loro efficacia entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono vietati la realizzazione, la commercializzazione e l'utilizzo di manufatti realizzati in contrasto con il presente articolo.

Art. 15.

(Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria di cui all'articolo 2 lettera i) punto 1, è autorizzata dal Comune territorialmente competente in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e dell'organizzazione aziendale, la struttura, in caso di permanenza di salme al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, dovrà essere presidiata da un numero congruo di addetti, i servizi specifici della casa funeraria non sono subappaltabili a soggetti esterni.

2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997 ed integrati da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:
   a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
   b) camera ardente o sala di esposizione;
   c) locale di preparazione dei defunti;
   d) servizi igienici per il personale;
   e) servizi igienici per i dolenti;
   f) sala per onoranze funebri al feretro;
   g) almeno una cella frigorifera;
   h) deposito per i materiali.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge. Le case funerarie rispondenti ai requisiti della presente legge già operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali risulta

impossibile edificare presso la propria sede, possono costruire e gestire forni crematori edificati in altri luoghi purché nello stesso comune.

8. Il soggetto autorizzato all'attività funebre che intende gestire una Casa Funeraria deve disporre direttamente dei requisiti di cui all'art. 9, c.1. Il personale addetto alla gestione dei servizi del commiato deve avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri compresa la Tanatoprassi.

9. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria; e possono essere gestiti solo in forma diretta, in nessun caso affidati a soggetti terzi esercenti di attività funebre o soggetti ad esso collegati.

Art. 16.

(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale riguardo a:

a) l'individuazione del profilo professionale del operatore di tanatoprassi;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) i luoghi dove sono effettuati i trattamenti di tanatoprassi;

d) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

e) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

Art. 17.

(Attività collaterali ed integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

2. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che

conseguentemente si applica al settore funebre.

Art. 18.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Comune e l'ASL vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2 Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle ASL, e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

3 Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti l'attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4 Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5 In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6 Nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4-5 , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo, concorre la reclusione dal minimo di dodici mesi fino a cinque anni nei riguardi di chi abbia provveduto alla segnalazione o comunicazione e per il soggetto che ne sia stato destinatario.

7 In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell' articolo 12 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi nei casi di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 4-5 , In caso di violazione particolarmente gravi è altresì predisposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8 Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente Legge

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 19.

(Competenze e funzioni delle Regioni e dei Comuni)

1. Le regioni predispongono ed approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori.

2. Le Regioni, d'intesa con i comuni interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i crematori da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge dall'Unione Europea.

3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

4. I Comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1 sentite l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.

5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali istituzionali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge dell'unione Europea.

6. I comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori purché rispondenti ai criteri programmatori della Regione.

7. I comuni redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso con esito positivo i percorsi formativi definiti dalla regione e che operano nell'ambito del proprio territorio.

8. I comuni approvano le tariffe dei servizi istituzionali e delle concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1 del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per servizi gratuiti sono a carico del comune di residenza del defunto . La determinazione delle tariffe non può in alcun caso discriminare forme di sepoltura nei confronti di altre. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

9. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che :

   a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
   b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private
   c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

e) istituisce e definisce le elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati ad operare presso i cimiteri cittadini nel rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e che hanno sostenuto con successo i percorsi formativi definiti dalla regione.

10. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri; le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

Art. 20.

(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato "piano generale", è predisposto ed approvato dalle Regioni, tenuto conto della strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno della singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

2. Nella predisposizione del piano generale, le Regioni tengono altresì conto dei dati storici rilevati e dei valori tendenziali medi, individuano i livelli ottimali del servizio, sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o di nuovi crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti.

3. Il piano generale, prevede l'accorpamento dei Comuni in ambiti territoriali omogenei ai fini della determinazione delle tariffe medie per le concessioni ed i servizi cimiteriali.

4. Il piano generale individua altresì i cimiteri aventi rilevanza storica e monumentale.

Art. 21.

(Piani regolatori cimiteriali)

1. I Comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale approvano il piano regolatore cimiteriale ed adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere comunque revisionato in ogni tempo, se il Comune rileva scostamenti in modo di influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale in materia di crematori.

4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna ed aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi aerati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori;

g) il rispetto delle norme vigenti in materia cimiteriale;

h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

i) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e di crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore cimiteriale e previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico-costruttivi e sanitari fissati da norme statali e da quelle che eventualmente la regione abbia stabilito.

6. Ai fini dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e della costruzione di nuovi cimiteri e di nuovi crematori, i Comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari ed ossari.

7. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i Comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

8. Per le sepolture di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria si dovranno definire idonei spazi autonomi.

9. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche

essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa, calcolata ai sensi del comma 7.

Art. 22.

(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)

1. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i Comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

3. Chi contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 60.000 euro ed è inoltre tenuto a demolire, a sue spese, i manufatti eretti. In caso di inadempienza all'ordine di demolizione, il Comune provvede a spese del contravventore.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, ove non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore a 100 metri dal centro abitato, comunque almeno pari a 50 metri.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sola sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dalle regioni, e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite, e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

7. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 4, il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti situati all'interno dei centri abitati da destinare alla collocazione di urne cinerarie o di cassette di resti ossei.

Art. 23.

(Disposizioni in materia sepolture)

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 22, co. 5, sono vietate le sepolture effettuate in luogo diverso dal cimitero.

2. Le regioni, sentiti il comune e l'ASL territorialmente competenti, qualora concorrano giustificati motivi possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro. Restano a carico del contravventore le spese per provvedere al disseppellimento, al trasporto al cimitero ed alla sepoltura.

Art. 24.

(Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri)

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe sono autorizzate la costruzione *ex novo* di loculi aerati e la trasformazione di loculi stagni in aerati, quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione aerata la ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. Nel caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione aerata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno che impedisca l'areazione del cadavere.

4. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

5. Nel loculo, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei

condotti dei gas.

7. Le bare destinate a inumazione, tumulazione, cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 14.

8. Le esumazioni e le estumulazioni sono a carico di chi le richieda, salvo nell'originario atto di concessione non risultino espressamente come onere a carico del gestore del cimitero.

Art. 25.

(Affidamento della gestione dei cimiteri ,crematori e servizi cimiteriali)

1. Le modalità di costruzione, di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, in conformità da quanto previsto dal presente articolo.

2. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è rimessa ai comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge dall' Unione Europea.

3. I soggetti affidatari, pubblici o privati, della gestione di un cimitero, comprovano il possesso idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano allo sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni.

4. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre.

5. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

6. Le gestioni cimiteriali esistenti in contrasto con le seguenti norme cessano entro 24 mesi con l'entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali istituzionali affidati, utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 3.

8. Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali istituzionali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente. Le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento sono determinate in base alla tariffe medie approvate dalla Regione con riferimento all'ambito territoriale omogeneo di appartenenza.

9. Sotto il profilo igienico sanitario , i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria

individuata dalle regioni.

10.Gli addetti cimiteriali debbono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalle regioni,

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2 del presente articolo e al comma 5 dell'articolo 1, i titolari di concessioni relative ai manufatti o terreni cimiteriali, previa comunicazione al Comune e compatibilmente a quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate dette concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti, lo svolgimento di tutte le attività inerenti la tumulazione ed estumulazione, esumazione straordinaria, traslazione di defunti, installazione e manutenzione di monumenti o lapidi da svolgersi nell'ambito del manufatto o terreno oggetto di concessione.

12. I cimiteri possono essere chiusi qualora non si verifichino nuovi ingressi di cadaveri per oltre 15 anni.

Art. 26.

(Oneri di gestione di manutenzione)

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione, sono integralmente a carico degli aventi titolo individuati , per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto, aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale delle attività produttive , qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, ancorché situati in ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

5. Le concessioni d'uso di aree e manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n,.147.

6. I comuni, ai fini di una equilibrata gestione cimiteriale, possono applicare un diritto di segreteria per pari ad euro 30 per ogni ingresso di cadavere, resti ossei o ceneri all'interno dei propri cimiteri.

7. Gli introiti derivanti dalla cremazione, anche se esternalizzata, fanno parte integrante del bilancio riferito alla gestione dei cimiteri.

8. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto ad esclusivo carico degli stessi.

9. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è considerato onere di servizio pubblico e posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro. Qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.

CAPO II

DISCIPLNA DELLA CREMAZIONE

Art. 27.

(Principi fondamentali in materia di cremazione)

1. Le decisioni relative alla, volontà di essere cremati ed alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, le regioni con le proprie leggi da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità della cremazione ed il trattamento delle ceneri in conformità a quanto stabilito dal presente capo.
Decorso tale termine senza che le regioni abbiano provveduto si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 28.

(Manifestazione di volontà del defunto)

1. L'autorizzazione alla cremazione è esente da bollo ed è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa Autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una

dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione ad associazione di cui alla lett.b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa da coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli artt. 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200 n.445 ;

d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tal fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale sottoscritto dall'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri devono essere autorizzate dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario comunica il trasferimento al Comune di partenza ed al Comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b), d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

6. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata, nel caso di affidamento, per volontà degli aventi titolo, solo nel caso che il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero. Di tale trasformazione va tenuta documentazione da allegare a quella di affidamento.

7. Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione ed affidamento, le relative richieste le dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.

Art. 29.

(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto o suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tal fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti,, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna ad un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le previsioni di cui all'art. 21 comma 7 della presente legge. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa nei modi previsti dall'art. 28, comma 2 lett. a) b), e d), unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.

3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. in montagna ed in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
b. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c. nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
d. nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del Comune ove le ceneri verranno conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del primo comma del presente e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa ad un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le previsioni di cui all'art.21 comma 7 , per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al comune di partenza ed a quello di

destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna ad altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

8. Nel caso di trasformazione delle ceneri, l'affidatario deve inoltre adottare le necessarie cautele atte a scongiurare i rischi di profanazione o di sottrazione dell'esito trasformativo

9. L'autorizzazione all'affidamento ed alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere, a riportare i dati relativi al defunto in apposita targa o cippo cimiteriale sita nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

11. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza ed il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune dove si trova l'urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

12. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto da quanto previsto dalla presente legge.

Art. 30.

(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 31.

(Modalità di cremazione e garanzie)

1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'urna cineraria, di materiale infrangibile, deve essere di adeguata capienza. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata.

3. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

4. Per i cadaveri ed i resti mortali per i quali è stata autorizzata la cremazione, è d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere delle protesi alimentate con batterie a nuclidi radioattivi. Detta rimozione può essere eseguita da infermiere specializzato o da esercente professione sanitaria o dal personale di impresa funebre adeguatamente formato.

TITOLO V

IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 32.
(Cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile.

2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente ASL per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente ASL, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'art.21 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento della presente legge, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 33.
(Disposizioni di adeguamento e regolamento di attuazione)

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della

medesima legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie specificatamente individuate nella presente legge, unitamente alla relativa modulistica uniforme, anche nelle materie di seguito individuate:

a) denuncia di morte ed accertamento dei decessi;

b) accertamento e certificazione della morte;

c) locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;

d) trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane;

e) autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;

f) disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione;

g) prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e il luogo di dispersione delle ceneri;

h) reparti speciali nei cimiteri;

i) norme in caso di soppressione dei cimiteri;

l) procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 si individuano le norme del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che devono essere abrogate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme legislative e regolamentari emanate entro diciotto mesi dall'intesa di cui al comma 1, termine decorso il quale è esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, comma 2, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, dichiarandosi la cessazione dell'efficacia delle norme regionali o delle province autonome in contrasto o difformi o concernenti istituti non previsti dalle disposizioni della presente legge.

5. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, le regioni ed i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria

Art. 34.

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge gli artt. 228, 337, 338, 339, 340, 341, e 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie; di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 e successive modificazioni sono abrogati.